#### MINISTERO DELLA SALUTE

#### **DECRETO 4 luglio 2005**

Recepimento della direttiva 2004/21/CE, recante tredicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici).

#### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente l'attuazione della direttiva 79/769/CEE relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215 attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva 76/769/CEE;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27 che ha introdotto nel citato decreto presidenziale n. 904 del 1982, l'art. 1-bis;

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 luglio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente l'attuazione delle direttive 89/677/CEE, 91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339/CEE recanti rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 12 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 13 gennaio 1999, concernente il recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE ed adeguamenti al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica, secondo e terzo adeguamento, quindicesima e sedicesima modifica, quarto adeguamento;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 13 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2000, concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti rispettivamente la diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE e il quinto adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2000, concernente il recepimento della direttiva 94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/61/CE, recante diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2003, concernente il recepimento delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo, ottavo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE e ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 dicembre 2003, n. 302 concernente il recepimento delle direttive 2002/45/CE, 2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE ed il decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della medesima direttiva;

Visto il decreto del Ministero della salute 10 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 agosto 2004 n. 198, che recepisce la direttiva comunitaria 2003/53/CE, recante la ventiseiesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministero della salute 14 dicembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2005, n. 31 che recepisce la direttiva 1999/77/CE della Commissione, che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE;

Vista la direttiva 2004/21/CE della Commissione delle Comunita' europee del 24 febbraio 2004, recante il tredicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE (coloranti azoici);

#### Decreta:

#### Art. 1.

- 1. Il punto 41 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanita' del 17 ottobre 2003 e' sostituito dal punto 41 dell'allegato al presente decreto.
- 2. Il punto 41 dell'appendice al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanita' del 17 ottobre 2003 e' sostituito dal punto 41 dell'appendice al presente decreto.

#### Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2005

Il Ministro: Storace

Allegato (Art. 1, comma 1)

\_\_\_\_\_

1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o piu' gruppi azoici, possono rilasciare una o piu' delle ammine aromatiche elencate nell'appendice, in concentrazioni individuabili, cioe' superiori a 30 ppm negli articoli finiti o nelle parti colorate degli stessi, secondo i metodi di prova riportati in tale appendice, non vanno impiegati in articoli tessili e di cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavita' orale umana, quali ad lesempio: - capi di abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, articoli per capelli, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo; calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, coprisedie, borse portate attorno al collo; - giocattoli tessili o in cuoio o comportanti parti tessili o di cuoio; filati e tessuti destinati al consumatore finale.

{41. Coloranti azoici |

|2. Inoltre gli articoli tessili e in cuoio di |cui al punto 1 possono essere commercializzati |solo se conformi alle prescrizioni ivi |contenute. In deroga a quanto disposto, fino al |1° gennaio 2005, la presente disposizione non |si applica agli articoli tessili prodotti con |fibre riciclate se le ammine sono rilasciate |dai residui derivanti da precedenti colorazioni

|delle medesime fibre e se le ammine elencate |sono rilasciate in concentrazioni inferiori a |70 ppm.

-----

|3. I coloranti azoici elencati nell'appendice |non possono essere immessi sul mercato o usati |per la colorazione di articoli tessili e in |cuoio come sostanza o componente di preparati |in misura superiore allo 0,1% in massa.

# Appendice (Art. 1, comma 2)

## Elenco delle ammine aromatiche

Numero CAS	Numero Indice	Numero CE	Sostanza
     1  92-67-1	  612-072-00-6	202-177-1	Bifenil-4- ammina 4-ammino  bifenile xenil ammina
2  92-87-5	612-042-00-2	202-199-1	Benzidina
3  95-69-2		202-441-6	4-cloro- o-tolui dina
4  91-59-8	612-022-00-3	202-080-4	2-Naftil ammina
5  97-56-3	    611-006-00-3	    202-591-2	o-ammino -azoto luene  4-ammino-2',3-dimetil azoben  zene 4-o-tolilazo -o-toluidina
6  99-55-8		202-765-8	5-nitro- o-toluidina
7  106-47-8	612-137-00-9	203-401-0	4-cloro anilina
8  615-05-4		210-406-1	4-metossi- m-fenil endiammina
    9 101-77-9	  612-051-00-1	  202-974-4	4,4'-metil enedianilina  4,4'-diammino difenil metano
     10 91-94-1	    612-068-00-4	    202-109-0	3,3' -dicloro benzidina  3,3'-dicloro bifenil -4,4'  -ilene diammina
    11 119-90-4	  612-036-00-X	204-355-4	3,3' -dimetossi benzidina  o-diani sidina
  12 119-93-7	  612-041-00-7	  204-358-0	3,3' -dimetil benzidina 4,4'  -bi-o-tolui dina
13 838-88-0	612-085-00-7	212-658-8	4,4' -metil enedi-o- toluidina
   14 120-71-8		  204-419-1	6-metossi -m-tolui dina  p-cresidina

      15 101-14-4	    612-078-00-9	    202-918-9	4,4'-metilene -bis- (2-cloro-  anilina) 2,2'- dicloro -4,4'-  metilene -dianilina
16 101-80-4		202-977-0	4,4' -ossidi anilina
17 139-65-1		205-370-9	4,4'- tiodi anilina
18 95-53-4	612-091-00-X	202-429-0	o- toluidina 2-ammino toluene
19 95-80-7	612-099-00-3	202-453-1	4-metil- m-fendendi ammina
20 137-17-7		205-282-0	2,4,5-trimetil anilina
21 90-04-0	612-035-00-4	201-963-1	o- anisidina 2-metossi anilina
22 60-09-3	611-008-00-4	200-453-6	4-amino azobenzene

# Elenco dei coloranti azoici

Numero CAS	Numero Indice	Numero CE	Sostanza
 	611-070-002		Miscela di: di  sodio (6-(4- ani  sidino) -3-sulfo  nato-2- (3,5-  dinitro-2- ossido  fenilazo -1-nafto  lato) (1-5(cloro  -2- ossido  fenilazo)  -2-nafto lato)  cromato(1-);
Componente 1:			
N: CAS:  118685-33-9  C19H23CICr  N7O12S.2Na	     		
    Componente 2:  C46H30Cr  N10O20S2. 3Na		Trisodio bis  (6-(4- anisidino)  -3-solfonato  -2-(3,5-  dinitro-2- ossido  fenilazo)  -1-nafto lato)  cromato(1.)}	

## Elenco dei metodi di prova

CEN (*)			Riferimento della
	Riferimento e	Documenti di	norma dichiarata
	titolo della norma	riferimento	obsoleta
CEN	Cuoio - Analisi		
	chimiche -		
	determinazione di		
	alcuni coloranti		
	azoici nei cuoi		
	tinti	CEN ISO/TS	Nessuno
CEN	Tessili - Metodi  per la  determinazione di  alcune ammine  aromatiche derivate  dai coloranti  azoici - Parte 1:  Rilevamento  dell'uso di alcuni  coloranti azoici  accessibili senza  estrazione	              EN 14362-1:2003	                Nessuno
CEN	Tessili - Metodi  per la  determinazione di  alcune ammine  aromatiche derivate  dai coloranti  azoici - Parte 2:  Rilevamento  dell'uso di alcuni  coloranti azoici  accessibili per  estrazione delle	               	                Nessuno

<sup>(\*)</sup> EEN - Organismo europeo di normalizzazione.

<sup>(\*)</sup> CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles; tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (http://www:cenorm.be).

<sup>(\*)</sup> Cenelec: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles; tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19 (http://www:cenelec.org).

<sup>(\*)</sup> ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis: tel. (33-4) 92 94 42 00, fax (33-3) 93 65 47 16 (http://www:etsi.org).